



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 14 del 20/04/2016**

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ESENZIONI ALIQUOTE E RIDUZIONI TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016 .**

L'anno **duemilasedici** addì **venti** del mese di **aprile** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:

MAZZETTI STEFANO	Presente
BASSI LAURA	Presente
BIGNAMI CLAUDIO	Presente
DONATI RAFFAELA	Presente
DUCCI GIANLUCA	Presente
FELIZIANI FEDERICO	Presente
LENZI MARILENA	Presente
MACCHIAVELLI LUCIANO	Presente
MARTINI SILVIA	Presente
MECAGNI MANILA	Assente
NUVOLI DAVIDE	Presente
RASCHI ALESSANDRO	Assente
FORTUZZI PIETRO	Presente
SALAMONE EUGENIO	Presente
CALZOLARI ENRICA	Presente
BIAGIONI LORENZO	Assente

**PRESENTI N. 13**

**ASSENTI N. 3**

Risultano presenti gli Assessori esterni: Corti Renzo, Mastrapasqua Carla, Turrini Mirco.

Il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ESENZIONI ALIQUOTE E RIDUZIONI TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che comprende:

- l'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visti gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge n. 147/2013;

Atteso che l'articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:

- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;
- al comma 682, che il Comune determina, con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;

Richiamato il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 7/4/2014, esecutiva ai sensi di legge come modificato con deliberazione n.12 in data odierna, ed in particolare l'articolo 7, dove

è previsto che annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi indivisibili comunali ed indicati analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Tenuto conto che per “servizi indivisibili comunali” s’intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai Comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l’altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 9/4/2015, esecutiva ai sensi di legge, a termini della quale vennero approvate le aliquote del tributo a valere per l’anno 2015;

Richiamata la legge 28/12/2015, n. 208, Legge di Stabilità per il 2016 che sul fronte dell’applicazione del Tributo TASI dispone quanto segue:

- **abolizione** per quanto riguarda le abitazioni principali (ad esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e castelli categorie catastali A1, A8, A9 );

- **abolizione** per le abitazioni principali (ad esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e castelli categorie catastali A1,A8,A9 ) date in comodato a figli o genitori.

In quest’ultimo caso, tuttavia, è necessario che il comodante, oltre all’immobile conferito, possieda la sola abitazione principale, nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato;

- **abolizione** per gli inquilini che detengono un immobile adibito a prima casa;

- **abolizione** nei confronti dei separati o divorziati il cui immobile risulta assegnato all’ex coniuge.

- **riduzione** del 25% sugli immobili locati a canone concordato

mentre le fattispecie per le quali permane l’applicazione del tributo sono soggette al blocco delle aliquote in vigore per il 2015;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 16/3/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, a termini della quale l’Organo stesso, in quanto preposto, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 48, comma 2, ultimo periodo e dell’articolo 174, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predisposizione dello schema di bilancio, **ha proposto** al Consiglio Comunale, al fine di assicurare e stante il blocco delle aliquote dei Tributi locali e delle Addizionali previsto dalla legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), di confermare per le fattispecie che restano soggette all’applicazione del tributo le aliquote approvate con la deliberazione consiliare n. 12/2015 sopra citata;

Appurato quindi il gettito per le fattispecie rimaste in vigore , in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2016, è stato quantificato in € 835.058,00 e oltre al trasferimento sostitutivo per le fattispecie soppresse quantificato in € 1.137,965,95 garantisce la copertura dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella allegato “A” alla presente deliberazione, nell’ambito della quale sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al personale addetto, all’acquisto di beni, alle prestazioni di servizi, all’utilizzo di beni di terzi ed ai trasferimenti, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n 14/2016 sopra citata;

Considerato che si reputa opportuno uniformarsi alla proposta formulata dall’Organo esecutivo a termini della citata deliberazione n. 14/201 e, conseguentemente, confermare per l’anno 2016 le aliquote del tributo come riportate nella parte dispositiva e relative alle fattispecie che restano soggette all’applicazione del tributo stesso:

Richiamato l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale:

-“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

- Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

- In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

Richiamato il decreto del Ministro dell'Interno in data 1/3/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 55 del 7/3/2016 che differisce ulteriormente dal 31 marzo al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2016;

Richiamato il comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visti:

- lo Statuto Comunale vigente;
- Il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- Il D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
- la legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- la legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta e del Responsabile dell'Area Servizi Interni in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi dell'art.49 T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs n.267/2000;

Con 10 voti favorevoli e 3 contrari (Salamone e Calzolari gruppo Un'Altra Sasso e Fortuzzi consigliere indipendente) espressi in forma palese

## **DELIBERA**

a) di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del sottostante dispositivo;

b) di determinare per le fattispecie che restano soggette all'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a valere per l'anno 2016, le aliquote mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2015 approvate con la deliberazione consiliare n. 12 in data 9/4/2015 come sotto-riportate:

**Aliquota 1,80 per mille** per le unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale e pertinenze

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE:
-----------------------------------

Per l'abitazione principale così come sopra specificata spetta, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione e relative pertinenze, la detrazione di € 20 per ogni figlio minorenni dopo il primo, inserito in nuclei familiari formati da minimo tre persone con almeno due minori

Esempi:

nucleo familiare con un figlio sia maggiorenne che minorenni = no detrazione

nucleo familiare con un figlio minorenni ed uno maggiorenne = no detrazione nucleo familiare

con tre figli di cui due maggiorenni e 1 minorenni = no detrazione

nucleo familiare con tre figli di cui uno maggiorenne e 2 minorenni: € 20 di detrazione

nucleo familiare con tre figli minorenni = € 40 di detrazione

**Aliquota 1,30 per mille per:**

Tutte le fattispecie di immobili e fabbricati non compresi nelle successive aliquote.

In via esemplificativa:

- fabbricati affittati a canone libero di qualunque categoria catastale,

- eventuali unità pertinenziali di categoria C2, C6 e C7 dell'abitazione principale non rientranti nell'aliquota abolita

- fabbricati concessi in uso gratuito o comodato diversi da quelli indicati nell'aliquota specifica

**Aliquota 1,30 per mille per:**

Fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del T.U. di cui al D.P.R. N.917 del 1986

**Aliquota 1,20 per mille per:**

- Aree fabbricabili,

**Aliquota 1,20 per mille per:**

- Fabbricati sfitti o comunque tenuti a disposizione di qualunque categoria catastale;  
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permane tale destinazione

**Aliquota 0,00 per mille per:**

per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 1, comma 678, della legge di stabilità (147/2013).

**Aliquota 1,20 per mille per:**

per le abitazioni principali e relative pertinenze (ad esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e castelli categorie catastali A1,A8,A9 ) concesse in comodato a figli o genitori a condizione che il comodante, oltre all'immobile conferito, possieda la sola abitazione principale, nello stesso Comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato.

Nel caso di possesso dei requisiti previsti della Legge di Stabilità 2016 il valore imponibile è abbattuto del 50%

per l'unità immobiliare concessa dal proprietario in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze alle condizioni definite dall'articolo 2 comma 3 della Legge 9 Dicembre 1998, nr. 431. Si precisa che per aver diritto all'agevolazione, il locatario deve eleggere la propria residenza anagrafica nell'immobile o vi provveda entro sei mesi dalla stipula del contratto.

Per tale fattispecie la Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell'IMU al 75%

c) di dare atto che l'imposta non è dovuta dall'utilizzatore, ad eccezione delle unità immobiliari classificate A1,A8 e A9 se l'unità immobiliare occupata è adibita ad abitazione principale sua e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza;

d) di determinare i servizi indivisibili comunali e relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, così come indicati nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);

e) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

f) di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

g) di incaricare il Funzionario Responsabile di effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: 10 voti favorevoli e 3 contrari (Salamone e Calzolari gruppo Un'Altra Sasso e Fortuzzi consigliere indipendente) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000.

**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE  
POLI CLAUDIO



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna  
\*\*\*\*\*

Proposta N. 2016 / 1101  
Bilancio

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ESENZIONI ALIQUOTE E  
RIDUZIONI TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016

**PARERE TECNICO**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in  
oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 15/04/2016

**IL RESPONSABILE**  
**BATTISTINI MARNA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2016 / 1101  
Bilancio

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ESENZIONI ALIQUOTE E  
RIDUZIONI TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in  
oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 15/04/2016

**IL RESPONSABILE**  
**BATTISTINI MARNA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna  
\*\*\*\*\*

**Certificato di Pubblicazione**

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 14 del 20/04/2016**

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ESENZIONI ALIQUOTE E RIDUZIONI TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016 .**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 05/05/2016.

Li, 05/05/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
MAZZANTI ANTONELLA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)